

COMMISSIONE VII

DIFESA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PEDINI ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27)	29
PRESIDENTE	29, 31
FASOLI	30
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	31
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	32

La seduta comincia alle 10,05.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela e Storchi: « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano ».

Il relatore, onorevole Ruffini, è stato sostituito dall'onorevole Caiati, che purtroppo oggi è assente. Pertanto riferirò personalmente onde evitare un nuovo rinvio della discussione.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, dopo un'ampia discussione, l'esame di questo provvedimento è stato rinviato a causa di perplessità che erano insorte sulla formulazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 3. Si era deliberato di ascoltare le varie amministrazioni interessate, sia in ordine alla sede in cui collocare la commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 3 (se cioè questa dovesse essere mantenuta presso il Ministero degli affari esteri, come prevede la proposta Pedini, o se invece dovesse essere trasferita presso il Ministero della difesa), sia in ordine alla competenza primaria (sempre contesa dal Ministero della difesa e dal Ministero degli affari esteri) in relazione alla determinazione delle modalità di selezione e di addestramento in patria.

Si è tenuta una riunione con i rappresentanti dei Ministeri interessati (affari esteri, difesa, interno e pubblica istruzione) e tutti sono stati concordi nel ritenere il testo della proposta più rispondente alle esigenze che le modifiche alla legge n. 1033 del 1966 vogliono soddisfare, con riferimento sia alla fissazione con decreto del Presidente della Repubblica (con soppressione della parola « annualmente ») delle lauree, dei diplomi, delle qualifiche professionali e di mestiere e del numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, sia alla competenza del ministro degli affari esteri a determinare con decreto, di concerto con i ministri della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno, le modalità di selezione e di addestramento in patria e quali siano i paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2; sia, infine, alla sede della commissione, da istituire, appunto, presso il Ministero degli affari esteri. E ciò per varie considerazioni, non ultima una considerazione di opportunità, per evitare che i giovani che si recano in questi paesi sottosviluppati per soddisfare esigenze particolari e per portare un contributo di carattere tecnico possano apparire come elementi quasi militari, e anche perché il Ministero della difesa sostanzialmente ha soltanto la competenza di stabilire il diritto all'esenzione dal servizio militare.

Il lavoro di carattere tecnico effettuato in questi paesi deve soddisfare esigenze molto vaste, in un piano di collaborazione internazionale, bilaterale o non bilaterale, e soltanto il Ministero degli affari esteri è il più idoneo a fissare le linee fondamentali, tanto più che l'apposita commissione da istituire presso il

Ministero degli affari esteri è formata anche da rappresentanti degli altri Ministeri interessati.

A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 3, è stato osservato che forse sarebbe opportuno che l'integrazione della commissione con rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario fosse facoltativa, vale a dire a richiesta della commissione medesima, per evitare che una eccessiva proliferazione di questi organismi finisca con l'allargare enormemente il numero dei partecipanti ai lavori della commissione.

E allora il nuovo testo dell'articolo 3, che in parte era stato preannunciato dall'onorevole Caiati nella seduta precedente, è il seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, di organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

FASOLI. La nostra parte concorda sulle modalità incluse nell'ultima redazione del testo perché ci sembra che obbediscano ad esigenze più democratiche. Infatti, è bene che non si abbia nemmeno l'impressione che coloro che sono esentati dal servizio di leva si rechino all'estero, presso paesi sottosviluppati, per adempiere determinati incarichi di natura militare. La loro attività, invece, deve essere orientata ad aiutare tali paesi.

Perciò siamo pienamente d'accordo sui criteri che hanno condotto a prescegliere il Mi-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1969

nistero degli affari esteri come quello attorno al quale si farà perno per regolare tutta la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge con l'emendamento preannunciato dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3 nel testo originario della proposta di legge:

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, verranno stabilite annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni della difesa, degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno, ed integrata da rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

Dò lettura del testo sostitutivo che il Relatore propone d'intesa con il Governo:

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033 « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bortot, Buffone, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gitti, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino, Nahoum, Napoli, Piscitello, Radi, Ruffini, Scarascia Mugnozza, Trombadori, Vaghi, Vecchiarelli, Vergani.

La seduta termina alle 11,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO